

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter ss L. 3/2012

La sig.ra MONICA ZANCHETTA, nata a Vittorio Veneto, 02.09.1984, C.F. ZNCMNC84P42M089W, rappresentata e difesa dall'avv. Erika Cacciatore (CCCRKE77L56C957Y, erikacacciatore@pec.ordineavvocatitrevise.it) e dall'avv. Lorenzo Zanella, (c.f. ZNLLNZ75B02L407E, [pec lorenzozanella@pec.ordineavvocatitrevise.it](mailto:lorenzozanella@pec.ordineavvocatitrevise.it)), con domicilio eletto presso il secondo nel suo ufficio di Treviso, Via Giovanni Pozzobon 3, come da mandato conferito su foglio separato e allegato al presente ricorso, dichiarato mediante sottoscrizione digitale espressamente conforme all'originale cartaceo dal quale è stata estratta copia informatica

Premesso

- che in data 29/10/2019 la sig.ra Zanchetta ha presentato (doc. 1), a mezzo degli scriventi procuratori, istanza di nomina di professionista ex art. 15 comma 9 l. 3/2012, deducendo di versare in stato di sovraindebitamento e dichiarando l'insussistenza delle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, L. 3/2012, poiché non è assoggettabile a procedure concorsuali, non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti a procedimenti di cui alla L. 3/2012, non ha subito, per cause a lei non imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui agli art. 14 e 14 bis L. 3/12;
- che con provvedimento 13/01/2020 l'adito OCC di Villorba nominava il dott. Marco Parpinel quale professionista ai sensi dell'art. 15 della legge 3/2012 (doc. 2);
- che nel corso dei mesi intercorsi la ricorrente, personalmente e per il tramite degli scriventi legali, ha fornito tutta la documentazione e la collaborazione necessaria al fine di ricostruire esattamente la propria situazione economico/patrimoniale, come pure le ragioni che hanno

condotto alla condizione di sovraindebitamento;

- che la relazione del dott. Parpinel (doc. 3) conferma che:
 - che la Sig.ra Zanchetta Monica si trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2 lett. a), L. n. 3/2012 ossia in “*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*”;
 - che non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n. 3/2012;
 - che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I della Legge n. 3/2012;
 - che non ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge n. 3/2012;
- che il dott. Parpinel conferma (cfr. doc. 3, punti I.2 n. 5, I.3, 2.6) che la sig.ra Zanchetta ha prestato piena collaborazione nella ricostruzione della propria situazione;

Tutto ciò premesso, MONICA ZANCHETTA, nata a Vittorio Veneto, 02.09.1984, C.F. ZNCMNC84P42M089W come sopra rappresentata e difesa intende avvalersi della procedura liquidatoria di cui all’art. 14-ter e seguenti della legge 3/2012 e, quindi, espone la seguente

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale della sig.ra Zanchetta è ben riassunta nella relazione predisposta dal dott. Parpinel, nella quale si ricorda che, priva di beni immobili e beni mobili registrati, **la sig.ra Zanchetta conta, per il proprio sostentamento, sul reddito da lavoro dipendente che ella ricava dalla propria datrice di lavoro** [redacted]

Come precisato dal dott. Parpinel, la qui deducente ribadisce di non essere

titolare, direttamente o per interposta persona, di tale azienda. Sul punto, comunque, si rimanda al successivo paragrafo sulle cause di indebitamento.

Per quanto attiene ai redditi, è pacifico che la sig.ra Zanchetta, [REDACTED] [REDACTED] con il ricavato della propria attività lavorativa riesce a far fronte, a fatica, alle esigenze proprie e della sua famiglia, anche se aiutata, in ciò, dal compagno di vita [REDACTED] con il quale divide le spese domestiche.

Alla data odierna la sig.ra Zanchetta sta subendo il pignoramento del quinto dello stipendio, a opera di Fino 2 Securitization srl, per un importo che si attesta sugli € 300 mensili.

Con riferimento a tale provvedimento, si chiede che il Tribunale voglia espressamente dichiarare, in applicazione analogica dell'art. 44 L.F., l'inefficacia di ogni atto di assegnazione o, comunque, di pagamento anche in conseguenza di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, disponendo che il denaro ritenuto eccedente le esigenze di vita della sig.ra Zanchetta venga versato nell'ambito della procedura di liquidazione.

In relazione al reddito, considerato quanto esposto anche nella relazione e quanto dichiarato dalla sig.ra Zanchetta, tenuto conto del verosimile aumento degli importi che ella dovrà sostenere in conseguenza della imminente nascita della figlia, si chiede che la somma da destinare alla procedura sia limitata ad un importo pari al 1/5 del proprio reddito, in applicazione, quindi, del limite massimo di pignorabilità già ordinariamente previsto.

SITUAZIONE DEBITORIA E SUE CAUSE

Il complessivo ammontare dei debiti della sig.ra Zanchetta è ricostruito, ancora una volta, nella dettagliata relazione del dott. Parpinel, il quale riconosce di aver ricevuto anche piena collaborazione nella ricostruzione delle vicende che hanno condotto a tale situazione.

Come emerge dall'analisi della relazione (in specie i punti 2.4, 3.2.1, 3.2.3) il passivo della sig.ra Zanchetta è conseguenza di una vicenda "imprenditoriale" che ella, in età molto giovane o, comunque, inesperta, venne coinvolta.

In specie, nel 2002, il padre della qui deducente, [REDACTED] era un fiorente imprenditore nell'ambito dell'edilizia, il quale, in una logica di espansione, decise di acquistare la società [REDACTED] che si occupava della vendita di macchinari edili.

Dopo un paio di anni non particolarmente entusiasmanti, il sig. [REDACTED] nel 2004, decise di affidare la gestione della società e coinvolgere a livello societario il Sig. [REDACTED] (persona esperta del settore).

In quell'anno la sig.ra Zanchetta, poco più che ventenne, entrò a far parte, come apprendista, proprio della [REDACTED] dalla quale veniva assunta appena terminata la maturità.

La speranza del padre della sig.ra Zanchetta era che questa, dopo un periodo di esperienza aziendale, potesse, raggiunta l'esperienza necessaria, gestire le attività famigliari.

Nel periodo 2004-2008, in effetti, l'attività imprenditoriale sembrava procedere sotto i migliori auspici, tanto che la sig.ra Zanchetta, che nel frattempo aveva iniziato una relazione amorosa con il sig. [REDACTED] condivise la scelta di sottoscrivere fideiussioni omnibus a garanzia delle obbligazioni societarie.

Nel corso di quegli anni erano attive la [REDACTED] s.r.l. (già [REDACTED] s.r.l.) e la società [REDACTED] s.r.l.

In esecuzione dell'idea imprenditoriale del [REDACTED] venne poi attivata anche la [REDACTED] srl, come pure la [REDACTED] srl, proprio nel corso del 2008, anno nel quale si giunse persino a creare la società [REDACTED] S.r.l., che doveva fungere da società controllante il "gruppo", che era costituito da 4 società.

Il gruppo era diversificato nell'ambito del mercato dei macchinari edili, gestendo ogni fase (noleggio, assistenza, vendita) e, quindi, presentandosi come una struttura teoricamente funzionale a una crescita dell'attività imprenditoriale e, conseguentemente, degli utili.

In quel periodo, con il medesimo obiettivo, come già osservato, la sig.ina Zanchetta sottoscriveva in favore di vari istituti di credito fidejussioni a garanzia dei debiti societari, che sono ben riepilogate nella relazione del dott. Parpinel (si veda punto 2.4), per importi molto rilevanti.

Purtroppo, quello che sembrava un sogno imprenditoriale realizzabile, diveniva nell'arco di pochi mesi un vero e proprio incubo per la sig.ina Zanchetta, poiché il settore veniva colpito da una rilevante crisi economica e iniziarono delle "beghe" interne tra il sig. [REDACTED] e il sig. [REDACTED] [REDACTED] che determinò, nel breve, diversità gravi di vedute su come gestire la crisi economica, e nel medio il termine della relazione sentimentale della sig.ina Zanchetta con il sig. [REDACTED] e, poi, la **crisi definitiva delle società**.

Nel periodo 2009-2011 fallirono tutte le società e, naturalmente, gli istituti di credito iniziarono azioni giudiziarie nei confronti anche della qui deducente.

Tutti i debiti di cui la ricorrente è gravata derivano, quindi, proprio da tale fallimento generalizzato delle società.

L'attività professionale tanto dello Studio Notarile Costantino, quanto dell'avv. Granzotto, è sempre legata a quelle vicende, o per atti funzionali alla prestazione di garanzie (in specie ipoteche volontarie su beni poi liquidati per pagare i debiti maturati) oppure per atti societari.

Di recente è intervenuta una ultima sentenza (doc. 5) in relazione a un vecchio contenzioso, sempre per le vicende societarie; contenzioso alla quale la sig.ina Zanchetta aveva partecipato nella qualità di terza datrice di ipoteca, che ha confermato una precedente sentenza del Tribunale di Treviso (doc. 6).

E' da rilevare che, mentre la vicenda imprenditoriale del sig. [REDACTED] terminava nel modo indicato, il sig. [REDACTED] figlio del sig. [REDACTED] e fratello della qui ricorrente, tentava di "salvare il salvabile" fondando la [REDACTED] s.r.l. che, però, non aveva miglior sorte, tanto da essere costretta nel 2016 a affittare l'azienda alla [REDACTED] s.r.l., fondata e gestita dal sig. [REDACTED] ex dipendente del sig. [REDACTED] che, in relazione al vincolo di riconoscenza e di stima che lo legava al Luciano, ha poi assunto la sig.ra Zanchetta Monica, per farle svolgere lavoro quale impiegata, vista l'esperienza nel settore.

Inutile precisare anche lo stato di prostrazione economica, ma anche psicologica, che la qui deducente ha patito in questi dolorosi anni, in cui ha subito iniziative esecutive, ha dovuto cedere i beni per soddisfare debiti e, non certo ultimo per ordine di importanza, assistere al dolore del padre per il termine del proprio progetto imprenditoriale.

Una "rovinosa caduta" terminata, purtroppo, con la morte del sig. [REDACTED] avvenuta in data 15.01.2019.

La sig.ina Zanchetta confida, con questa procedura, di porre definitivamente termine a questa pagina dolorosa della propria vita.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 3/2012 si allega:

1. Istanza nomina OCC;
2. Provvedimento nomina OCC;
3. Relazione OCC;
4. Domanda di maternità;
5. Sentenza Corte di Appello di Venezia 3802/2018 R.G.
6. Sentenza Tribunale di Treviso 545/2018 e precetto.

ed ulteriormente ai sensi dell'art. 9 della legge 3/2012 si allega:

- a) l'elenco dei creditori della sig.ina Zanchetta;
- b) documentazione inerente all'attività lavorativa della sig.ra Zanchetta e

- in particolare buste paga dell'anno 2020;
- c) dichiarazioni dei redditi degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019;
 - d) dichiarazione di non aver ceduto negli ultimi cinque anni beni immobili;
 - e) certificato di stato famiglia;
 - f) elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Monica Zanchetta fa istanza perché, ai sensi dell'art. 14-ter l. 3/2012, si dia corso alla liquidazione del suo patrimonio apprendendo alla procedura un importo pari al 1/5 dello stipendio che ella percepisce per la propria attività lavorativa, poiché il rimanente reddito è già necessario alle proprie esigenze di vita, senza considerare l'imminente maternità della qui deducente, previa dichiarazione di inefficacia ex art. 44 L.F. dell'eseguito pignoramento a opera di Fino 2 Securitization srl e, comunque, di ogni altro eventuale provvedimento.

Chiede inoltre che si disponga che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; si voglia nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di legge (preferibilmente nella persona della già nominato Gestore della Crisi della presente procedura) disponendo che, all'esito del provvedimento di apertura, lo stesso provveda agli adempimenti di cui agli artt. 14 sexies e ss. L. 3/2012; stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto e fissare i limiti di cui all'art. 14 undecies, comma 5, lett. b), L. 3/2012.

Con osservanza.

Treviso,

avv. Erika Cacciatore

avv. Lorenzo Zanella